

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
PALINURO

ORDINANZA N° 13/1999

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palinuro:

RITENUTO necessario ed urgente emanare per i porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Palinuro norme intese a tutelare la sicurezza dei passeggeri prima e durante l'imbarco, durante e dopo lo sbarco ed a garantire il loro sicuro ed ordinato afflusso e deflusso all'imbarco e allo sbarco;

CONSIDERATO che nei porti del Circondario Marittimo di Palinuro non vengono imbarcati veicoli al seguito di passeggeri;

VISTI gli art.li 17, 30, 65, 81 e 409 del codice della navigazione e gli art.li 59 e 73 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

O R D I N A

Art. 1

È fatto obbligo al vettore marittimo di navi e/o imbarcazioni che trasportano passeggeri, quando scalano nei porti del Circondario Marittimo di Palinuro, di adottare, nell'ambito portuale, ogni misura atta ad assicurare ai passeggeri la massima sicurezza *prima e durante l'imbarco, durante e dopo lo sbarco* ed a garantire il loro sicuro ed ordinato *afflusso e deflusso*.

Art. 2

Ai fini di cui sopra, l'armatore dell'unità e/o il comandante della stessa direttamente e/o con proprio personale deve:

- Organizzare e regolare in maniera ordinata l'afflusso/deflusso dei passeggeri che devono imbarcare o sbarcare al fine di garantirne la sicurezza;
- Organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina dei passeggeri in attesa di imbarco al fine di garantire la sicurezza;
- Presidiare il tratto di banchina interessato all'attracco su entrambi i lati di percorso, per idonea lunghezza e con personale nel numero sufficiente a garantire la sicurezza dei passeggeri, disponendo altresì la sistemazione, ed in prossimità della nave, di salvagenti anulari di "tipo approvato" ai sensi della Convenzione "Solas 74/83" muniti di sagola galleggiante di almeno 30 (trenta) metri;
- Presidiare i moli per l'intera durata dell'imbarco /sbarco su entrambi i lati del percorso, per idonea lunghezza e con personale nel numero sufficiente a garantire la sicurezza dei passeggeri, disponendo altresì la sistemazione, ed in prossimità della nave, di salvagenti anulari di "tipo approvato" ai sensi della Convenzione "Solas 74/83" muniti di sagola galleggiante di almeno 30 (trenta) metri;
- Per le operazioni di imbarco / sbarco durante le ore serali, predisporre conveniente illuminazione in corrispondenza del portellone ovvero della passerella.

Art. 3

In relazione a quanto disposto agli articoli precedenti, l'armatore della nave abilitata al trasporto passeggeri deve depositare, per il porto di Palinuro all'Ufficio Circondariale Marittimo e per gli

altri porti di questo Circondario Marittimo ai rispettivi uffici Locali Marittimi, il nominativo della persona responsabile delle operazioni e delle attività oggetto delle presenti disposizioni nonché quelle delle persone a ciò impiegate, unitamente al recapito telefonico.

Art. 4

La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, oltre alle specifiche sanzioni di legge, può comportare il diniego o il ritiro dell'autorizzazione ad accostare da parte dei comandanti dei Porti aventi giurisdizione in questo Circondario Marittimo.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra in vigore immediatamente; i contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso specifico reato, a norma dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Palinuro, 18.06.99

F.TO
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Beniamino DI STEFANO